



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile

Così composta:

Dr. GEREMIA CASABURI
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5848\18 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con provvedimento adottato il 2 aprile 2025, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25 marzo 2025, con ad oggetto: impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto in Roma il 17 maggio 2018

e vertente tra

Parte_1	
[...]	-avv. G. Parte_2
– impugnante	
E	
Controparte_1	– avv. M. Marini, F. Cigliano, M. Cigliano
E	
–impugnata- impugnante incidentale	
E	
Controparte_2	

in persona del l.r.p.t.

impugnata contumace

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che le vicende di causa possono così sintetizzarsi:

-il lodo arbitrale per cui è causa discende dal contratto di compromesso per arbitrato rituale del 27\7\94, stipulato tra

Parte_1	
[...]	(d'ora in avanti: Liquidazione FEDIT) e [...]
Controparte_1	d'ora in avanti: CP_1 , per dirimere le controversie insorte tra

le parti in merito ai rapporti con ad oggetto attività di allevamento, di ingrasso e di vendita di capi di bestiame;

-il procedimento arbitrale è durato circa per oltre un ventennio, con continue proroghe concordate dalle parti, fino al lodo per cui è causa, per una molteplicità di ragioni puntualmente esposte nel lodo stesso, § 10- 112 (tra cui: ricusazione , dimissioni, decesso di componenti del collegio arbitrale; plurime sospensioni per: incidente di costituzionalità deciso da Corte Cost. 207\04; pregiudiziale penale e civile, definita nell'uno e nell'altro caso dalla S.C., più di preciso rispettivamente da Cass. pen. 4344\13 e da Cass. civ. 22699\15, pronuncia di lodo parziale; espletamento di Ctu);

-nel corso del procedimento hanno spiegato intervento volontario la

Controparte_3	
[...]	in persona del l.r.p.t. (d'ora in avanti: CP_4) la Controparte_5 (già CP_6
[...]	d'ora in avanti: CP_5) , quali cessionari dei crediti della [...]
Controparte_2 ;	

CP_7 , oltre ad aver statuito su profili processuali (a, b) , ha: c) rigettato i quesiti di FEDIT (sub a, b. c); d) rigettato le eccezioni di cui alla domanda n. 1 del quesito d) di CP_8 ; e), f) rigettato i quesiti a) e b) di CP_1 g) accolto il quesito c) di CP_1 e ha accertato che il credito di quest'ultima verso CP_8 è di lire 210.000.000 "vecchio conio" (sic) , con rango prededucibile chirografario a decorrere dal 27 luglio 1994, con capitalizzazione e interessi come meglio indicato in dispositivo, e condanna al pagamento di detto importo; ha però rigettato la richiesta di maggior danno da svalutazione; h) ha rigettato i quesiti sub d) e e) di CP_1 i) ha accolto la domanda di cui al quesito f) di CP_1 , accertando il credito di quest'ultima verso CP_8 di euro 5.121.814,98, con rango prededucibile chirografario a decorrere dal 27 luglio 1994, con capitalizzazione e interessi come meglio indicato in dispositivo, con condanna al pagamento di detto importo; k) ha rigettato la domanda n. 2 e 3 di cui al quesito d) di CP_8 ; l) ha accolto la domanda sub g) di CP_1 accertando che il credito di questa verso CP_8 è di euro 438.652,68 (pari a lire 849.350,023) con rango prededucibile chirografario a decorrere dal 27 luglio 1994, con capitalizzazione e interessi come meglio indicato in dispositivo; m) ha rigettato la domanda sub h) di CP_1 n) ha accolto la domanda sub i) di CP_1 accertando che il credito di quest'ultima verso CP_8 è di euro 349.386,59 (lire 676.560,766) con rango prededucibile chirografario e capitalizzazione e interessi come da dispositivo , con condanna al pagamento di detto importo; o) ha rigettato le domande di cui al quesito l) di CP_1 p) ha accolto le domande n. 4 e 5, e con riferimento alle domande n. 7, 8, 9, proposte con il quesito d) di CP_8 , accertando che il credito di quest'ultimo nei confronti di CP_1 è di euro 409.026,11 (lire 791.984, 984), oltre interessi legali dalla domanda del 23\12\94, con condanna al pagamento; q) ha rigettato la domanda n. 6 di cui al quesito d) di CP_8 ; r) ha compensato le spese;

-da qui l'impugnazione di CP_8 , cui ha resistito CP_1 che ha anche proposto impugnazione incidentale (v. infra per i motivi);

-questa Corte con ordinanza del 9\6\22 ha confermato il decreto presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo (già disposta dal Presidente del Tribunale di Roma con decreto del 14\3\19);

-con successiva ordinanza del 20-23\5\24 questa Corte ha altresì disposto la notifica dell'impugnazione alle parti già dichiarate contumaci dal collegio arbitrale, assegnando al riguardo un termine per la notifica dell'impugnazione;

-l'impugnante Parte_3 ha prestato ottemperanza, appunto provvedendo alla notifica a mezzo pec alla Controparte_2

(d'ora in avanti: CP_2), sia in persona del commissario governativo che di quello giudiziale; la Corte, con ordinanza del 7 gennaio 2025, ha dichiarato la contumacia di tale parte;

-più complessa la situazione in relazione a Controparte_3 in persona del l.r.p.t. (d'ora in avanti: CP_4) e a Controparte_5 (già Controparte_6 d'ora in avanti: ESPERIAN) ;

-quanto alla CP_4 , l'impugnante ne ha documentato, a mezzo visure, il trasferimento in Albania (previa cancellazione dalla camera di commercio italiana il 24\10\06; la notifica è avvenuta, ex art. 143 c.p.c., presso l'Ambasciata d'Italia a Tirana (29\8\24) la quale però ha anche riferito (28\6\14) che detta società non risulterebbe iscritta nel registro delle imprese albanesi ; vi è stato un tentativo di notifica a tale Persona_1 , amministratore unico e ultimo l.r. in Italia, che però è risultato deceduto;

CP_5 ha avuto vicende ancora più tormentate: risulta cancellata dal registro delle imprese (iscrizione dell'8\11\17) dopo la chiusura del fallimento (decreto 13\10\17); i soci (al 50%) risultavano essere (dalla visura) tale Persona_2 e la Business & Work s.r.l. (di cui, però , risultavano dati assolutamente incompleti, mancando sia il C.F. che la partita Iva e il numero d'iscrizione al reg.impr.); CP_8 ha provveduto alla notifica nei confronti della Per_2 ritirata il 9\7\24), ma si è trovata nella impossibilità obiettiva di procedere alla notifica nei confronti della società cit.;

-questa Corte, con provvedimento del 2\7\24, ha disatteso l'istanza di FEDIT di esonero dalla notifica alle dette società (GCFC- nei cui confronti la notifica aveva comunque avuto luogo, come detto- e CP_5), o di nomina di un curatore speciale; con successivo provvedimento dell'8\7\24 (sostanzialmente confermato con ulteriore provvedimento del 7\1\25) – a fronte di una istanza di revoca di tale provvedimento- questa Corte riservava ogni valutazione al riguardo al merito;

-la causa è stata quindi nuovamente assegnata in decisione all'esito della udienza (tenuta con il rito cartolare) del 26\3\25, dando atto delle note di udienza depositate dalle parti costituite;

-le parti hanno quindi depositato conclusionali e repliche, ex art. 190 c.p.c.; allorché il giudizio era stato ormai assegnato in decisione il Liquidatore CP_8 , ritenendo di prescinderne, ha presentato una istanza di trattazione prioritaria del procedimento (anche allegando un provvedimento del G.D.; CP_1 ha sua volta depositato una "memoria integrativa della memoria di replica";

Ritenuto che:

-vanno decise in via pregiudiziale le questioni in rito;

-non deve tenersi conto della (superflua e sorprendente, ma v. infra) istanza di "trattazione prioritaria" di cui si è detto (e del relativo inammissibile decreto del GD allegato), così come della "replica" di controparte- a sua volta inammissibile, perché non prevista dall'ordinamento processuale, oltre che superflua anche in una ottica di tutela del contraddittorio (ma v. infra);

-ancora in rito, quanto alla integrità del contraddittorio, va rilevato che già il Collegio arbitrale aveva dichiarato la contumacia, in quel procedimento, della CP_2 , di CP_4 , di CP_5 (sub VII .1);

- più di preciso, queste ultime parti erano intervenute nel procedimento arbitrale, formulando domande nei confronti della impugnante, e – come accennato- dichiarate contumaci con lodo parziale del 29 novembre 2026, mentre la CP_9 in concordato preventivo era stata dichiarata contumace già con ordinanza all'esito della udienza arbitrale dell'11 maggio 2016 (v. in particolare § 163-164);

-va senz'altro confermata, per completezza, la declaratoria di contumacia già disposta da questa Corte della Controparte_10 cui l'atto di impugnazione è stato (a seguito del provvedimento surrichiamato) ritualmente notificato, ma v. infra per i profili attinenti alla legittimazione passiva (e attiva);

-di contro deve ritenersi del tutto superflua la partecipazione a questo giudizio sia di CP_4 (come detto trasferita all'estero, e del tutto verosimilmente a sua volta estinta) che della estinta CP_5 (prima fallita, e quindi- successivamente alla chiusura di detto procedimento- cancellata dal registro delle imprese l'8\11\17) ; la notifica nei confronti della prima è avvenuta, come detto, ex art. 143 c.p.c. e presenta certo delle criticità (posto poi che tale società non si sia a sua volta estinta, come prospettato da CP_1 la nomina del curatore speciale comunque non era necessaria, v. Cass. 11993\22), mentre sicuramente non è completa la notifica nei confronti dei soci della seconda, per le ragioni obiettive sopra esposte;

-non si tratta però di litisconsorti necessari, anche sotto il profilo processuale; d'altronde il Collegio arbitrale non solo ne ha dichiarato la contumacia, ma non ha adottato nessun provvedimento decisorio che concerne dette società (né alcunché nei loro confronti, direttamente o indirettamente, è stato richiesto in questa sede);

-"ad abundantiam", quanto all'estinta CP_5 , deve convenirsi con l'impugnante che assolutamente non sussistono i presupposti per la responsabilità sussidiaria dei soci, ex art. 2495, 3° comma c.c. (arg. ex Cass. 23341\24); inoltre entrambe le società in parola risultano cancellate dal registro delle imprese (CP_5 sicuramente anche estinta) nel corso del procedimento arbitrale, senza che venisse disposta (e tantomeno chiesta l'interruzione);

-certo, in linea generale i soci della società cancellata (ed estinta) subentrano, ex art. 110 c.p.c., nella legittimazione processuale facente capo all'ente (v. Cass. 16362\20) : ma la giurisprudenza ha anche precisato che "l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempite, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere", Cass. 24 dicembre 2015 n. 25974 (principio non contraddetto, per la diversità della fattispecie, dalla recentissima Cass. SU 19750\2025) ;

-in tal senso convergono anche le parti costituite;

-da qui, come detto, l'irrelevanza della partecipazione al presente giudizio delle anzidette società, sicché devono considerarsi revocati (rectius, assorbiti) i provvedimenti in senso diverso adottati in precedenza dalla Corte;

Ancora ritenuto che:

-l'impugnazione di lodo per cui è causa va decisa ex art. 827 ss c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs 40\06, come previsto dall'art. 27 d.lgs medesimo (è appena il caso di ricordare che la domanda di arbitrato è stata ben anteriore all'entrata in vigore della novellazione); per quanto qui interessa trova applicazione l'art. 829 cpv c.p.c., secondo cui *"l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile"*;

-la giurisprudenza, al riguardo, è sempre stata, e ancora è, rigorosa; era (e è) ricorrente l'affermazione che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla norma stessa; tale impugnazione non introduce un giudizio di appello che abilita in ogni caso il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando; soltanto nel caso di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il

riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*; a questo riesame subordinato di merito è possibile giungere soltanto se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi; l'impugnazione, pertanto, non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo;

-può richiamarsi, ad es. Cass. 16 maggio 2024 n. 13604 (riferita al nuovo testo dell'art. 829 cit., ma esprimente un principio sicuramente operante anche per il dato normativo previgente): *“la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo (Cass. Sez. I 12 novembre 2018 n. 28997 Rv. 651474-01, Cass. Sez. I 12 settembre 2014 n. 19324 Rv. 632214-01); in altri termini, l'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co.2 cod. proc. civ. per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di Legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. I 31 luglio 2020 n. 16559 Rv. 658604-01, Cass. Sez. I 11 ottobre 2006 n. 21802 Rv. 594366-01)”*; e infatti, già Cass. 12 novembre 2018, n. 28997, affermava che : *“la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo”* (nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la suprema corte, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso); .

Ritenuto in particolare che:

- i profili sopra esaminati in rito si intersecano, inevitabilmente, con quello – in realtà essenzialmente di merito-attinente alla legittimazione, sia attiva che passiva, della impugnante in via principale, la Liquidazione , già confermata dal Collegio arbitrale, e che la parte in questione ancora revoca in discussione (ad avviso della CP_1 già, del tutto anomalmente in rito, con l'istanza- come detto obiettivamente sorprendente, almeno con riferimento ai principi di corretto svolgimento del processo- di trattazione prioritaria);

-certo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, v. ex plurimis Cass. 1 aprile 2025 n. 8625 ; si tratta di profilo, è preferibile sottolineare, non coincidente con quello della tutela del contraddittorio, ex art. 101 cpv c.p.c., rispetto al quale vi è certo spazio per la rilevabilità d'ufficio, pur se con i limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Cass. 11 marzo 2025 n. 6483, secondo cui la disposizione cit. , tenuto conto della “perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti”);

-nella specie non vi è spazio per un rilievo ufficioso, in quanto sulla legittimazione in parola del Liquidatore si è formato (come anche rilevato da CP_1 il giudicato, trattandosi di profilo discusso appunto in sede arbitrale, e non oggetto di specifico motivo di impugnazione; arg. ex Cass. 9 marzo 2022 n. 7612, nonché Cass. 24 dicembre 2020 n. 29505 (secondo cui “la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno)”;

-nella specie – si noti – è stato il Liquidatore CP_11 (e non la CP_2) a stipulare il contratto di compromesso per arbitrato rituale con CP_1 previa autorizzazione giudiziale, partecipando attivamente al procedimento, ove si è difeso nel merito e ha formulato proprie domande (quesiti); i motivi di impugnazione per cui è causa, di contro, non concernono la legittimazione (attiva e passiva) di tale parte, contestata del tutto tardivamente e quindi inammissibilmente, solo con la seconda comparsa conclusionale, come denunciato (pur ripetitivamente, v. la memoria conclusionale di replica) da CP_1

-il lodo è stato pronunciato nei confronti del Liquidatore e di CP_1 uniche parte legittimate (e fermo che è ormai parte del presente giudizio anche la Federazione contumace, come detto); la contestazione in parola, allora, si pone- sul piano contrattuale – in contrasto con il principio di buona fede e, su quello processuale, in

contrasto con quello di lealtà (ma v. anche l'art. 817 c.p.c.); di tanto si terrà conto anche in sede di governo delle spese;

-infine, per completezza, si rileva che nella specie, comunque, la legittimazione (attiva e passiva) dell'attuale impugnante andava comunque e sicuramente confermata, alla stregua delle considerazioni del *CP_1* che trovano riscontro, in diritto, nella stessa disciplina normativa (ratione temporis applicabile) del concordato preventivo cd liquidatorio (per quanto qui interessa art. 182 l. fall., r.d. 267\42), effettivamente caratterizzata da ampia duttilità, quanto alle attribuzioni del Liquidatore, ma anche alle facoltà (e comunque alla legittimazione residua) del soggetto ammesso al concordato omologato;

-l'impugnante invoca, al fine di escludere, la propria legittimazione, Cass. SU 15 luglio 2009 n. 16504, pronunciata proprio nei riguardi della Federazione contumace; ma tale pronuncia si limita ad affermare, per quanto qui interessa, che "Le domande con cui il debitore assoggettato alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni intenda far accertare che una parte del patrimonio acquisito dal liquidatore giudiziale non è compresa nell'attivo societario contemplato dal concordato stesso (trattandosi nella specie di beni della *Controparte_2* dei consorzi agrari costituenti un patrimonio a gestione separata, in quanto risultanti da operazioni condotte nell'interesse e per conto dello stato, ai sensi degli art. 2 e 3 d.leg. n. 1235 del 1948, ratificato dalla l. n. 561 del 1956, applicabile ratione temporis) e chiedo perciò la condanna del medesimo liquidatore alla relativa restituzione, sono proponibili nelle forme dell'azione ordinaria di cognizione"; -tale pronuncia, tuttavia, non esclude affatto la legittimazione (attiva e passiva) del Liquidatore della medesima Federazione- come più volte detto l'impugnante nel presente giudizio; si ricordi- infatti- che "il potere di provvedere alla liquidazione tramite la cessione dei beni della società concordataria è attribuito dalla legge, in modo esclusivo, al liquidatore, mentre tale attività non può essere svolta in modo sostitutivo o parallelo dal debitore concordatario" (Cass. 15 luglio 2011 n. 15699), liquidatore che è contraddittore necessario nella cognizione delle domande di condanna al pagamento di somme in favore della liquidazione ed in quelle comunque idonee ad influire sul riparto (v. Cass. 14 maggio 2005 n. 10134, richiamata anche da Cass. SU 16504\09 cit., proprio a conferma della legittimazione in quel giudizio del Liquidatore, principio che consente di meglio perimetrare quello espresso da Cass. 20 settembre 2019 n. 23520);

-nella specie – coerentemente con tali principi – il Liquidatore era stato autorizzato (quindi legittimato) non solo a promuovere tutte le azioni con ad oggetto pretese creditorie, ma anche a instaurare il procedimento arbitrale per cui è causa (decr. 6\7\1994);

-tanto premesso può procedersi alla delibazione dei motivi di impugnazione, principale e incidentale, anche sotto il profilo (preliminare) della ammissibilità degli stessi (rilevabile, si ricordi, anche d'ufficio);

Ritenuto allora che:

-per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminato in primo luogo il terzo motivo di impugnazione, "nullità del lodo definitivo per violazione dell'art. 806 c.p.c." (atto di impugnazione, p. 21-22), in quanto il Collegio arbitrale ha ritenuto compromittibile in arbitrato la questione sulla sussistenza o meno del carattere della prededucibilità in riferimento alle pretese creditorie di *CP_1*

-quest'ultima deduce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo;

-la Corte reputa che, effettivamente, il motivo è inammissibile e comunque infondato;

-tra le parti, invero, vi è già stato un giudizio ordinario, definito da Cass. 6 novembre 2015 n. 22699, che ha confermato Trib. Roma 1\9\2005 n. 17595/2005 del 1.9.2005, di declaratoria di incompetenza del giudice ordinario per avvenuta devoluzione al Collegio arbitrale della domanda "per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto del 25.5.1992 tra detta *CP_9* la *Controparte_1*"; si tratta del giudizio che aveva determinato una delle sospensioni del procedimento arbitrale, cui si è già fatto cenno; il passaggio in giudicato della pronuncia di merito, a seguito di quella della S.C. sopra richiamata, spiega, conseguenzialmente, efficacia anche nel presente giudizio di impugnazione, sotto il profilo dell'efficacia riflessa del giudicato che copre – si tratta di principio cardine del processo civile- dedotto e deducibile: era in quella sede che il Liquidatore *CP_8* avrebbe potuto e dovuto far valere la pretesa violazione dell'art. 806 c.p.c.; tanto le è, pertanto, ormai precluso; è del resto ormai definitiva anche la pronuncia di omologazione del concordato preventivo, con evidenti riflessi anche nel presente procedimento, in punto di legittimazione del Liquidatore

-il motivo è comunque infondato: nulla osta a che, pur nell'ambito di un concordato preventivo (contraddistinto, almeno alla stregua della normativa ratione temporis, a una disciplina estremamente elastica, anche in punto di accertamento dei crediti), possa procedersi (con le dovute autorizzazioni, come nella specie) a procedimento arbitrale (non configurandosi certo nella specie diritti indisponibili, come solo apoditticamente dedotto dall'impugnante), per l'accertamento di rapporti di debito\credito facenti capo all'impresa sottoposta a concordato; v. al riguardo Cass. 27 luglio 2006 n. 17159: "In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella

del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario”; la S.C. afferma che tale principio (che muove dall’esigenza di coordinare la conservazione della legittimazione del debitore con la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato) può essere esteso alle procedure di arbitrato rituale o irrituale, che si svolgono tra le parti identificate dall’atto negoziale, sempre e solo che sussista la (pertanto necessaria) “autorizzazione del giudice delegato per la decisione del debitore di non avvalersi del potere di opporsi alla procedura arbitrale che sia stata assunta dopo l’apertura della procedura di concordato; infatti l’atto di accettazione della procedura arbitrale configura strumento idoneo a realizzare la ricognizione di diritti di terzi e va ascritto alla categoria degli atti di straordinaria amministrazione, pur costituendo attuazione di impegni assunti con atti negoziali precedenti”; già Cass. 10 marzo 1995 n. 2802 aveva affermato che “l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (o di amministrazione controllata) di uno dei contraenti non comporta la automatica caducazione dell’accordo stipulato, prima dell’apertura della procedura, per deferire ad arbitri irrituali la composizione della vertenza in atto tra le parti”;

-si è detto che, nella specie, il Liquidatore ha proceduto alla stregua delle dovute autorizzazioni, il che è dirimente ai fini che qui interessano;

-il motivo in esame, pertanto, non ha pregio giuridico;

-con il primo motivo di impugnazione principale *CP_1* deduce “nullità del lodo definitivo per violazione degli art. 2943, comma 4, 2945, commi 2 e 4, 2946 e 2948, n. 4 c.c. (atto di impugnazione, pag. 12-18), in sostanza *CP_8* lamenta che il lodo – pur a fronte di specifiche eccezioni della stessa *CP_8* il Collegio arbitrale abbia mal interpretato le disposizioni sulla prescrizione; più di preciso, *CP_8* sottolinea che l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione consegue non alla sottoscrizione del compromesso, ma alla proposizione della domanda arbitrale; ne segue, nella specie, che “l’effetto interruttivo permanente della prescrizione si è perciò realizzato con riferimento a tutte le domande proposte, a suo tempo, nella prima parte del giudizio arbitrale ma a solo a quelle. Esso non può estendersi a domande proposte, per la prima volta, a vari decenni dai fatti di causa e dalla stessa sottoscrizione del contratto di compromesso del 27 luglio 1994”; l’impugnante si riferisce, in particolare, alle voci di credito di controparte sub f) e i);

CP_1 ha eccepito l’infondatezza, e comunque l’inammissibilità, del motivo;

-il motivo è infondato, e presenta profili di inammissibilità (tenuto conto della opacità e genericità del motivo stesso, ad onta dell’ampiezza, anche nelle plurime difese conclusionali);

-va premesso che il lodo ha esaminato la questione della prescrizione sub VII.3, § 202-216, muovendo dal “contratto di compromesso per arbitrato rituale “già richiamato, del 27/7/1994, per *“dirimere le controversie ...inerenti ai rapporti intercorsi tra la CP_8, anche successivamente al suo commissariamento, e la CP_1 con riferimento alle contrapposte pretese creditorie, accertare gli effettivi rapporti di dare ed avere intercorrenti tra le parti, pronunciando le relative condanne, anche sotto il profilo risarcitorio”*; gli arbitri hanno osservato (§ 204) che le parti, nel corso del procedimento, hanno più volte modificato i rispettivi quisiti, ciò *“per tenere conto anche dei fatti e dei documenti sopraggiunti nel corso del presente procedimento arbitrale”*; nondimeno, continua il *CP_1*, *“dalla stipulazione del compromesso, in quanto affermazione del diritto in esso individuato, quindi non discende unicamente l’effetto interruttivo del termine prescrizionale, ma anche quello c.d. interruttivo- sospensivo di cui all’art. 2945, secondo e ultimo comma c.c., in base al quale la prescrizione, una volta interrotta, non decorre per tutto il tempo della durata del processo. Con la sottoscrizione del compromesso, quindi, la prescrizione non può ritenersi inverata ed è comunque rimasta sospesa nel corso degli anni di sospensione del presente procedimento”* (§ 213-214);

-in primo luogo deve convenirsi con *CP_1* che l’impugnante solo in apparenza si limita a censurare in diritto la ricostruzione del lodo: in realtà il motivo è permeato da censure alla ricostruzione in fatto operata dagli arbitri, su cui si radica la ricostruzione in diritto sopra riportata; in particolare gli arbitri, con motivazione incensurabile in questa sede, hanno desunto dal tenore testuale del compromesso, la volontà delle parti di deferire agli arbitri le controversie discendenti dai loro rapporti; a tal fine, e per ragioni obiettive (le sopravvenienze fattuali e documentali intervenute nel corso del lunghissimo procedimento) le parti hanno anche modificato/integrato le proprie domande, pur sempre però nell’ambito del perimetro originariamente delineato (né, sul punto, anche in questa sede, vi sono contestazioni); è su questa base (in primo luogo fattuale, come detto, e – va ribadito- insindacabile) gli arbitri desumono, in diritto- ma si tratta di profili inestricabili (con evidenti ricadute in punto di inammissibilità del motivo)- che l’effetto interruttivo- sospensivo della prescrizione sia decorso dalla sottoscrizione del compromesso (comunque seguito dalla domanda di arbitrato; e d’altronde il motivo di impugnazione concerne solo alcune delle voci di credito pretese da *CP_1*;

-ancor più di preciso, gli arbitri (implicitamente ma inequivocabilmente) dalla ampiezza del compromesso hanno desunto la volontà delle parti di derogare, in punto di decorso dell’effetto sospensivo- interruttivo, alle previsioni normative, facendo appunto riferimento alla sottoscrizione del compromesso; e in tal senso, pur indirettamente, decorre lo stesso ampliamento del thema decidendum in corso di procedimento (ad opera di entrambe le parti);

- quella del Collegio arbitrale è una valutazione fattuale- giuridica razionale e non in contrasto con i principi regolatori della prescrizione;

- questa, infatti, una volta maturata deve essere oggetto di eccezione (in senso stretto) tempestiva e ben può essere oggetto di una convenzione di rinuncia (sicuramente a fronte di diritti disponibili); del pari, nulla osta alle parti, nell'ambito di una convenzione (quale ben può essere il contratto di arbitrato), di derogare alle disposizioni normative in tema di dies a quo dell'effetto interruttivo – sospensivo (collegandolo, appunto, alla convenzione e non ad iniziativa successiva, quale la domanda di arbitrato);

e infatti le parti, come possono rinunciare ex post alla prescrizione (si ricordi, del resto, che al riguardo (sicuramente derogabile dalle parti);

-tornando al caso di specie, il Collegio arbitrale ha ritenuto sussistente tale deroga, alla stregua di una ricostruzione della volontà delle parti, risultante dal contratto di arbitrato, giova ribadirlo, non suscettibile di rivalutazione in questa sede);

-merita ancora precisare che le modifiche apportate alle domande in corso di procedimento (può farsi riferimento all' "emendatio libelli") non hanno comunque sostanzialmente alterato l'oggetto complessivo del procedimento (rectius, delle domande di CP_1 sotto il profilo di petitum e causa petendi), sicchè l'effetto interruttivo-sospensivo (decorrente dal compromesso; ma in realtà, di fatto, può farsi riferimento, senza significative conseguenze, anche alla domanda di arbitrato, di poco successiva) "copre" ovvero "si estende" anche alle domande (quesiti) come integrati/modificati in corso del procedimento;

-con il secondo motivo si deduce la "nullità del lodo definitivo per violazione dell'art. 1226 c.c. (p. 18-21 c.c.); in sostanza l'impugnante lamenta che gli arbitri, con riferimento alla voce sub f) del credito preteso da CP_1 abbiano inammissibilmente fatto ricorso alla valutazione equitativa, ritenendo provato la pretesa di controparte, e che la carenza di documentazione non fosse riferibile a tale parte;

-anche per tale motivo è contestato da controparte già in punto di ammissibilità, oltre che di fondatezza;

-viene qui in discussione il lodo sub IX .6, § 328-354, specie § 348 ss;

-il motivo è infondato, e non senza profili di inammissibilità; è formulato in termini opachi, e del tutto svincolati dalla fattispecie; oltretutto l'impugnante – sovrapponendo profili assolutamente diversi- afferma che la previsione dell'art. 1226 c.c., sulla liquidazione equitativa, attenga al risarcimento del danno e non alla "determinazione del contenuto di un obbligo di fonte negoziale", con ricadute anche sul principio dell'onere della prova;

-è appena il caso di ricordare che la disposizione in parola attiene alle obbligazioni di fonte contrattuale, trovando applicazione a quelle extracontrattuali solo per l'espressa previsione dell'art. 2056 c.c., sicchè il riferimento ai danni va pur sempre riferito alle conseguenze dell'inadempimento contrattuale (e nella specie agli arbitri era stato deferito anche il potere di pronunciarsi sui profili risarcitori),

-ne segue che del tutto correttamente gli arbitri, avendo accertato l'esistenza del diritto di credito di CP_1 con riferimento alla pretesa di cui al quesito (si tratta di crediti per oneri di stabulazione, v. § 330-332), hanno proceduto alla liquidazione equitativa, ritenendo che la carenza documentale, già rilevata dai Ctu, non sia riferibile a CP_1 (e semmai a CP_8, v. § 343-345); oltretutto – merita osservare- la liquidazione operativa è stata operata "decurtando" l'originaria pretesa di CP_1 (riconosciuta solo nella misura del 35%), in realtà con ampia base documentale proprio a beneficio di CP_8 (che, pertanto, come rilevato da CP_1 ha finito per avvantaggiarsi di quella liquidazione equitativa di cui ora si duole);

-in definitiva l'impugnazione della CP_8 va del tutto disattesa;

Ritenuto che devono delibarsi anche i motivi di impugnazione incidentale (non appello, come invece indicato in comparsa di costituzione) di CP_1 (p. 63 ss comparsa di costituzione; più di preciso, tale parte deduce:

V.1 Sulla nullità della statuizione resa dal lodo con riferimento alla prima voce di credito; violazione degli art. 1456, 1376, 2697 c.c., 184 LF, 115 c.p.c. (§ 182- 190);

V.2 Sulla nullità sulla statuizione resa dal lodo con riferimento alla seconda voce di credito, violazione dell'art. 184 l. fall. (§ 191-193);

V.3 Sulla nullità delle statuizioni rese dal lodo con riferimento alla quarta voce di credito: violazione degli art. 1218, 1223, 1362 e 1375 c.c. (§ 194- 197);

V. 4 (anche V .4.1 , V 4.2, V 4.3) Sulla nullità delle statuizioni rese dal lodo con riferimento alla sesta voce di credito violazione degli art. 1226, 8697, c.c. e 823 cpv n. c.p.c. (§ 198- 214);

V.5 Sulla nullità della statuizione relativa al termine di decorrenza della capitalizzazione degli interessi sui debiti di valuta, violazione dell'art. 1283 c.c. (§ 215- 216)

V .6 Sulla nullità della statuizione di rigetto delle domande di CP_1 relative all'obbligo contrattualmente gravante su CP_8 di ristorarla degli interessi addebitabile alla violazione degli art. 1321, 1362 e 2697 c.c., oltre che degli art. 115 e 923 cpv c.p.c. (§ 217- 225)

V 7 Sulla nullità delle statuizioni di rigetto delle domande di CP_1 di vedersi riconosciuto il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, violazione dell'art. 1224 cpv c.c. (§ 226- 228);

V 8 Sulla nullità della statuizione in punto di immotivato diniego delle istanze di esibizione formulate da CP_1 violazione degli art. 210 e 823 cpv c.p.c. (§ 229-236)

V.9 Sulla nullità della statuizione in punto di compensazione delle spese legali, violazione degli art. 92 e 823 cpv c.p.c. (§ 237-239);

-per le conclusioni v. pag. 87 ss comparsa di costituzione, che si intendono trascritte; l'impugnante principale ha chiesto dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi i motivi di appello principale

Ritenuto che:

-l'impugnante incidentale contesta, complessivamente, le statuizioni del Lodo che non hanno accolto (o hanno accolto solo in parte) le proprie domande (§ 231-408);

-va subito rigettato il motivo su V.8, in punto di istanze istruttorie: la richiesta di CP_1 era infatti tanto ampia quanto del tutto esplorativa, essendone stata indicata la rilevanza solo in termini generici (a fronte poi, dell'ampiezza del materiale istruttorio comunque acquisito nel procedimento arbitrale; le stesse parti, del resto, hanno documentato e lamentato la dispersione di almeno parte della documentazione, in seguito all'acquisizione al procedimento penale); beninteso, ogni produzione documentale avvenuta in questa sede di impugnazione (il Liquidatore al riguardo muove dei rilievi a controparte) è inammissibile e inutilizzabile;

-sono del pari infondati, e non senza profili di inammissibilità., i motivi da V.1 a V.7: l'impugnante incidentale solo in apparenza si muove sul piano delle violazioni di diritto (error in iudicando), in quanto- in realtà- queste si innervano su valutazioni di fatto sottratte alla cognizione della Corte, in questa fase solo rescindente (in sostanza l'impugnante incidentale incorre nelle stesse violazioni processuali che addebita a controparte);

-il motivo V 1 attiene al credito (verso l'odierno impugnante) ceduto da CP_1 ad Parte_4 e quindi, nella prospettiva dell'impugnante incidentale, nuovamente retroceduti a CP_1 ma non riconosciuti dal Lodo (§ 231-261); l'impugnante, in realtà, non si confronta specificamente con la motivazione del Collegio, il che pure integra un profilo di inammissibilità ;

premesso che la risoluzione di un contratto di factoring non comporta, de plano, un "effetto restitutorio" dei crediti ceduti (sul punto l'impugnante principale ha svolto condivisibili valutazioni) , deve convenirsi con il Collegio arbitrale che CP_1 non ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio: al di là dei rilievi dell'impugnante principale sulle peculiarità della retrocessione in parola (la risoluzione del contratto di factoring sarebbe scaturito dall'inadempimento di CP_1 non è comunque documentato (e l'onere, va ribadito, incombeva su CP_1 che l'impugnante principale avesse avuto legale notizia della retrocessione, restando quindi debitore solo del creditore cessionario Parte_4 (significativamente inserito tra i creditori nell'ambito del concordato cui si è fatto più volte cenno); né CP_1 ha provato compiutamente di aver provveduto alla restituzione ad Parte_4 dell'importo pagato per l'anticipo delle fatture; perdono allora rilievo (e certo non comportano l'ammissibilità del motivo nel suo complesso) le ampie deduzioni di parte impugnante incidentale circa la portata dell'art. 1264 c.c. appunto a fronte delle valutazioni in fatto (dirimenti e insindacabili) compiute dal Collegio arbitrale;

-il motivo sub V. 2 è formulato in termini assolutamente generici, e quindi è inammissibile per difetto di specificità;

-il motivo sub V .3 concerne il mancato riconoscimento dei danni per l'inadempimento, da parte di CP_8 dell'accordo del febbraio 1991, di vendita di patrimonio bovino (v. lodo, § 289-311); anche qui da un lato l'impugnante incidentale non si confronta, specificamente, con la motivazione del lodo e, dall'altro, confondendo profili rescindenti e rescissori, censura – con un apodittico riferimento agli art. 1362 e 1375 c.p.c.. , una valutazione squisitamente fattuale e interpretativa compiuta dal Collegio; questo ha infatti ritenuto che l'accordo inter partes del 1991 (su cui si radicava la pretesa risarcitoria) era stato sostituito integralmente dal nuovo accordo , rectius contratto del 1992, interpretato, anche alla stregua del canone di buona fede, come rinuncia a pregresse richieste risarcitorie da parte di CP_1 ciò in quanto, ha osservato correttamente in conclusionale l'impugnante principale, le parti avevano già regolato al riguardo ogni profilo restitutorio\risarcitorio;

-il motivo sub V.4 (ampiamente articolato) è speculare al motivo sub 2 dell'impugnazione principale del Liquidatore e può essere agevolmente disatteso, alla stregua delle stesse considerazioni sopra svolte; a fronte di obiettive lacune documentali (di cui si è appunto detto) il collegio ha proceduto a una quantificazione inevitabilmente equitativa, abbattendo prudenzialmente la pretesa di CP_1 con valutazione discrezionale che non integra violazione di norme e quindi non è censurabile in questa sede;

-il motivo V.6, relativo al diniego del ristoro degli interessi addebitati a CP_1 dal cessionario di cui si è detto va senz'altro disatteso, tenuto conto di quanto prima statuito con riferimento al motivo sub V1.;

-il motivo sub V.7 concerne il diniego del maggior danno ex art. 1224 cpv c.c., denegato dal Collegio arbitrale anche con riferimento ai crediti riconosciuti a CP_1 il motivo, formulato in termini apodittici e astratti , oltre che inammissibile, è infondato; è appena il caso di ricordare che, per costante insegnamento giurisprudenziale, l'onere della prova del maggior danno incombe sul richiedente, anche in via presuntiva (v. Cass. 09/08/2021 n. n. 22512): nella specie, di contro, tale prova non è stata fornita, appunto neppure in via presuntiva;

va infine rigettato il motivo sub V.9: il Collegio arbitrale ha correttamente disposto la integrale compensazione delle spese (§ 433-435), richiamando l'esito del giudizio (le domande delle parti sono state solo parzialmente accolte), la complessità particolare della vicenda e la rilevanza delle questioni trattate (che hanno visto, variamente, accolte o disattese le prospettazioni difensive in rito o nel merito dell'una e dell'altra parte); -l'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo, mentre vanno poste a carico dell'impugnante principale per i residui due terzi;

P.Q.M

Rigetta l'impugnazione principale e quella incidentale; condanna l'impugnante principale alle spese nella misura di due terzi, che liquida in euro 40.000,00 (quarantamila\00), oltre competenze di legge, con compensazione del terzo residuo; sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.

Roma, data del deposito

Il presidente est. (dr. G. Casaburi)